



**LA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA**

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Gianluca Braghò	Consigliere (relatore)
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Laura De Rentiis	Primo Referendario
dott. Andrea Luberti	Primo Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 31 gennaio 2017 ha assunto la seguente

**DELIBERAZIONE**

Vista la nota, prot. n. 357 del 12 gennaio 2017, con la quale il sindaco del comune di Stezzano (BG) ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del sindaco del comune sopra citato;

Udito il relatore dott. Gianluca Braghò;

## **PREMESSO IN FATTO**

Il sindaco del comune di Stezzano (BG), mediante nota n. 357 del 12 gennaio 2017, ha formulato una richiesta di parere avente ad oggetto la costituzione del fondo del salario accessorio.

Nel quesito il sindaco riferisce che l'amministrazione comunale di Stezzano ha costituito il fondo di produttività 2016 conformemente a quanto disposto dall'art. 1, comma 236, della Legge 208/2015, tenendo conto di quattro unità "assumibili" ai sensi della normativa vigente; al termine dell'anno 2016 è stata registrata la cessazione di tre unità di personale non prevedibile ad inizio anno e le quattro unità "assumibili" non sono state assunte.

Con circolare 12/2016 del 23 marzo 2016 la Ragioneria Generale dello Stato ha chiarito che *"Per quanto concerne la riduzione del Fondo in proporzione al personale in servizio si fa presente che la stessa andrà operata, sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015. In particolare, i presenti al 31/12 dell'anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale all'1/1 alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), salvo verifica finale dell'effettivo andamento"*.

Ciò premesso il sindaco chiede un parere *"in ordine al fatto che il fondo – come correttamente costituito ad inizio anno – debba o meno essere ridotto per la mancata assunzione delle unità di personale "assumibili"*.

## **AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA ED OGGETTIVA**

La Sezione, preliminarmente, è chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilità della richiesta, con riferimento ai parametri normativi derivanti dalla natura della funzione consultiva.

La richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall'organo legittimato a proporla ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L., atteso che il sindaco riveste il ruolo di rappresentante dell'ente locale.

Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia la Sezione osserva che la stessa può ritenersi parimenti ammissibile sotto il profilo oggettivo, posto che il quesito proposto attiene questioni interpretative riguardanti disposizioni in materia di spesa di personale, dettate dal legislatore nazionale in funzione di coordinamento della finanza pubblica, e come tali rientranti nella nozione di “contabilità pubblica” strumentale all’esercizio della funzione consultiva.

## **MERITO**

Il quesito concerne la corretta interpretazione dei vincoli al trattamento economico accessorio del personale degli Enti locali imposti dall’art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), il quale, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, ha nuovamente stabilito i limiti alle risorse ogni anno destinabili dalle pubbliche amministrazioni al trattamento accessorio del personale.

Pur se non esplicitato, l’anno di riferimento che concerne il quesito è da ritenersi il 2017, atteso che gli eventi che hanno caratterizzato il 2016, sono un dato acquisito e imm modificabile (tre cessazioni non programmate e quattro unità di personale assumibili).

La Sezione osserva come il limite di spesa introdotto dal richiamato comma 236 riproduca, per molti aspetti, problematiche interpretative analoghe a quelle emerse in sede di applicazione dell’art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in ordine alle quali la Sezione delle Autonomie ha già avuto modo di pronunciarsi con le deliberazioni n. 2/2013 e n. 26/2014.

Il comma 236, infatti, così recita: “*Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente*”.

Tale norma riproduce sostanzialmente il testo del citato art. 9, comma 2-*bis* introducendo il riferimento agli “assumibili” ai fini della mitigazione algebrica da operare sul calcolo del taglio del fondo in proporzione alla riduzione del personale in servizio.

La disposizione introduce un sistema di calcolo “a regime”, a decorrere dal primo gennaio 2016. Il sistema si fonda su due distinti vincoli: un tetto invalicabile di risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, storicizzato al corrispondente importo, determinato al primo gennaio 2015 (*limes ne ultra quem*); una riduzione automatica in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, mitigata dal computo del personale assumibile ai sensi della normativa vigente. I due vincoli operano in modo coordinato, di guisa che l’ente locale deve verificare l’andamento effettivo della spesa alla fine dell’esercizio, in quanto la somma algebrica fra cessazioni e assumibili potrebbe condurre ad un aumento di risorse stanziato che travalica il tetto storicizzato. E’ il caso dell’amministrazione richiedente il parere che si trova con un calcolo algebrico positivo (tre cessazioni e quattro assumibili). Tale dato dovrà essere riportato a base di calcolo per determinare la composizione del fondo per l’anno 2017.

Si osserva anche che la Ragioneria Generale dello Stato, con circolare 12/2016 ha sostenuto che la riduzione “*[...] andrà operata, sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell’anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell’anno 2015. In particolare, i presenti al 31/12 dell’anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale all’1/1 alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), salvo verifica finale dell’effettivo andamento*”.

Il Collegio ritiene che, a prescindere dalla richiamata circolare, il legislatore ha inteso, da una parte, mantenere un tetto storicizzato sull’ammontare complessivo e, dall’altra, introdurre un criterio di computo elastico, che segue le dinamiche assunzionali, consentendo di computare nell’ammontare delle risorse da destinare al calcolo annuale del fondo, anche il quoziente relativo alle risorse assunzionali ancora sfruttabili da parte dell’Ente locale.

In conclusione, la Sezione ritiene che per quanto riguarda l’anno 2017, alla luce della su indicata interpretazione dell’art. 1, comma 236, della legge 208/2015, gli enti locali dovranno contenere il fondo destinato al trattamento accessorio entro il limite massimo corrispondente al 2015 e ridurlo proporzionalmente alla riduzione del personale in servizio,

medio tempore intervenuta nell'anno 2016, salvo tener conto delle risorse assumibili previste dalla legge.

**P.Q.M.**

nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

**Il Relatore**

(dott. Gianluca Braghò)

**Il Presidente**

(dott.ssa Simonetta Rosa)

**Depositata in Segreteria**

**il 20/02/2017**

**Il Direttore della Segreteria**

(dott.ssa Daniela Parisini)